



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 9 marzo 2020

L'AGENDA DEI LAVORI

1. ESTINZIONE DEGLI ISTITUTI DI BENEFICENZA (IPAB): I POTERI DELLA REGIONE SICILIA LEDONO L'AUTONOMIA FINANZIARIA DEI COMUNI?
2. DECRETO SICUREZZA: DUBBI SUL DIVIETO DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI RICHIEDENTI ASILO
3. EMERGENZA RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI: LO STATO CONTRO LA PUGLIA PER L'AUMENTO DELLA TASSA*
4. INTERCETTAZIONI INDIRETTE DI UN PARLAMENTARE: LA CORTE DECIDE SULL'AMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO FERRI - PG CASSAZIONE

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 10 marzo e nella camera di consiglio dell'11 marzo 2020.

***Causa rinviata a nuovo ruolo.**

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [questioni pendenti](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 9 marzo 2020



UDIENZA PUBBLICA 10 MARZO 2020

ESTINZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB): DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE AI COMUNI - LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA

Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Siciliana - Disposizioni sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Previsione, nel caso di estinzione, della devoluzione dei beni patrimoniali dell'istituzione al Comune territorialmente competente, che assorbe anche il personale dipendente.

(R.O. 79/2019 e 80/2019)

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con due ordinanze di analogo tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia), nella parte in cui prevede, nel caso di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), la devoluzione dei rispettivi beni al Comune territorialmente competente nonché l'assorbimento del relativo personale dipendente. A parere del rimettente la disposizione censurata attribuisce alla Regione il potere di accertare se le IPAB non siano in condizione di funzionare autonomamente, nemmeno a seguito di processi di fusione o di riconversione, e di dichiararne, conseguentemente, l'estinzione disponendo la devoluzione dei beni patrimoniali e il trasferimento del relativo personale al Comune territorialmente competente. La disposizione viene censurata in quanto ritenuta lesiva del principio di autonomia finanziaria dei Comuni, declinato dall'articolo 119 della Costituzione e dall'articolo 15, secondo comma, dello Statuto regionale, in relazione al principio per il quale ad ogni trasferimento di funzioni deve corrispondere un adeguato trasferimento di risorse economico-finanziarie. La disposizione contrasterebbe, inoltre, con il principio di equilibrio dei bilanci pubblici contravvenendo alla legislazione sul contenimento della spesa pubblica.

Norma censurata

**L.R. Siciliana 9 maggio 1986, n. 22.
Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.**

Art. 34. Fusione ed estinzione delle IPAB.

L'Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante l'integrazione delle strutture, su proposta del comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge.

In subordine l'istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.

La fusione e l'estinzione non hanno luogo qualora la struttura non utilizzabile o riconvertibile appartenga ad istituzione che disponga di altre strutture agibili e riconvertibili.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

UDIENZA PUBBLICA 10 MARZO 2020

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E RICHIEDENTI ASILO

Straniero - Iscrizione anagrafica - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica - Disposizione inserita nel decreto legislativo n. 142 del 2015 dal decreto-legge n. 113 del 2018.

[R.O. 145/2019 e 153/2019 (U.P. 10 marzo 2020); R.O. 158/2019 e 159/2019 (C.C. 11 marzo 2020)]

Il Tribunale di Milano (r.o. 145/2019) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.

La normativa censurata, in base alla quale il permesso di soggiorno per richiedenti asilo, di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, valido come documento di riconoscimento, non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica, secondo il giudice rimettente, presenterebbe plurimi profili di illegittimità costituzionale.

Anzitutto il Tribunale di Milano denuncia l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 113 del 2018, in riferimento all'articolo 77 della Costituzione, mancando, si afferma nell'ordinanza di rimessione, una motivazione circa la necessità e urgenza di introdurre il divieto di iscrizione all'anagrafe per chi permanga legittimamente sul territorio nazionale in attesa di ricevere risposta alla propria richiesta di asilo. L'intero decreto-legge, inoltre, sembrerebbe al rimettente privo della necessaria omogeneità, dato che il provvedimento legislativo prevede disposizioni su materie del tutto diverse tra loro.

Quanto alle censure relative al contenuto della disposizione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, il rimettente pone in primo piano la violazione dell'articolo 2 della Costituzione, ritenendo che il diritto all'iscrizione anagrafica ricada tra i diritti che hanno come punto di approdo ultimo quello della dignità umana nella sua dimensione individuale e sociale. Il rimettente denuncia poi, in relazione all'articolo 3 della Costituzione, l'irragionevolezza e l'irrazionalità della norma censurata che, a suo avviso, sarebbe incoerente rispetto alle finalità perseguite con il decreto-legge n. 113 del 2018. Il rimettente stigmatizza, inoltre, l'ingiustificato trattamento differenziato determinato dalla nuova norma tra richiedenti asilo e cittadini stranieri nonché tra richiedenti asilo e stranieri legalmente presenti sul territorio nazionale. In terzo luogo, l'articolo 4, comma 1-bis, sarebbe in contrasto con l'articolo 10 della Costituzione, a fronte di un trattamento diversificato operante soltanto nei confronti di coloro che hanno esercitato il diritto di asilo ai sensi del terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione. Infine, con riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il rimettente denuncia la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU secondo cui "Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di sceglierli liberamente la propria residenza", nonché la violazione del principio di non



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

discriminazione in relazione agli articoli 14 della CEDU e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il Tribunale di Ancona (r.o. 153/2019) dubita della legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 113 del 2018, in riferimento agli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione. In particolare, con riguardo all'articolo 2 della Costituzione, il rimettente lamenta che l'impossibilità per lo straniero richiedente asilo di ottenere la certificazione anagrafica della sua dimora abituale comporterebbe una condizione di minorazione generale della sua persona. Il Tribunale di Salerno (r.o. 158/2019 e 159/2019) solleva, in riferimento agli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 113 del 2018 denunciando la violazione dei diritti umani fondamentali, del principio di uguaglianza per l'irragionevole trattamento rispetto allo straniero regolarmente soggiornante ad altro titolo nonché la lesione della libertà di soggiorno, per l'esclusione dello straniero avente diritto ad una definizione della sua domanda di protezione internazionale da una regolare condizione anagrafica.

Norme censurate

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.

Art. 4. Documentazione.

1. Al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

(omissis)

D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (1).

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 1° dicembre 2018, n. 132.

Art. 13. Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

(omissis)

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

(omissis)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

UDIENZA PUBBLICA 10 MARZO 2020

PREVISIONE, CON LEGGE DELLA REGIONE PUGLIA, DI UN ONERE FINANZIARIO AGGIUNTIVO PER I RIFIUTI, PROVENIENTI DA ALTRE REGIONI, SMALTITI NEI SITI DI DISCARICA UBICATI SUL PROPRIO TERRITORIO.

Imposte e tasse - Ambiente - Rifiuti - Norme della Regione Puglia - Smaltimento di rifiuti provenienti da fuori Regione - Riconoscimento a favore della Regione Puglia di oneri finanziari in misura pari a un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore - Ricorso del Governo.

(R. R. 42/2019)*

***La Presidente della Corte costituzionale, sentito il Giudice relatore, con decreto del 6 marzo 2020, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della discussione del presente giudizio.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, unitamente ad altre disposizioni, l'articolo 102 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2018, n. 67 ("Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)") che stabilisce che i rifiuti urbani e quelli speciali provenienti da fuori Regione e destinati allo smaltimento nei siti di discarica ubicati sul territorio pugliese soggiacciono al riconoscimento, in favore della Regione Puglia, di oneri finanziari nella misura pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro e compensazione ambientale. A parere del ricorrente la disposizione sarebbe introduttiva di un prelievo regionale con medesime finalità e medesimo presupposto del «tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi», istituito e disciplinato dalla legge statale n. 549 del 1995. Dal momento che le Regioni non possono istituire tributi propri aventi gli stessi presupposti di quelli statali o legiferare su tributi istituiti e regolati da leggi statali in mancanza di principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la disposizione in esame contrasterebbe con gli articoli 23, 117, secondo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione esorbitando dalla competenza legislativa regionale e, in particolare, invadendo la competenza legislativa esclusiva statale nella materia del sistema tributario. La disposizione contrasterebbe, altresì, con gli articoli 3, 41 e 120 della Costituzione per l'applicazione di un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti l'attività di smaltimento rifiuti nella Regione Puglia rispetto alle imprese operanti presso altre Regioni; per l'effetto di restrizione della libertà di iniziativa economica e per l'introduzione di un ostacolo alla libera circolazione tra le Regioni. La disposizione risulterebbe, infine, in contrasto con la competenza legislativa esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente".

Norma impugnata

L.R. Puglia 28 dicembre 2018, n. 67.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019).

Art. 102. Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

1. I rifiuti urbani e quelli speciali provenienti da fuori regione destinati allo smaltimento nei siti discarica, ubicati nel territorio regionale pugliese, soggiacciono al riconoscimento in favore della Regione Puglia di oneri finanziari nella misura pari ad un incremento del 20 per cento della tariffa applicata dal soggetto gestore, a titolo di ristoro e compensazione ambientale. Il gettito andrà a finanziare un fondo per la realizzazione di interventi di piano volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio ambientale, nonché alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

CAMERA DI CONSIGLIO 11 MARZO 2020

INTERCETTAZIONE DI CONVERSAZIONE DI UN PARLAMENTARE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Parlamento - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari – Intercettazione di conversazione a cui ha preso parte l'onorevole Cosimo Maria Ferri, magistrato in aspettativa per mandato parlamentare, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia - Assenza dell'autorizzazione della Camera di appartenenza - Esercizio dell'azione disciplinare da parte del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione sulla base di tali intercettazioni - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'onorevole Cosimo Maria Ferri nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, nonché, per quanto occorra, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

(Reg. Confl. poteri 5/2019 – fase di ammissibilità)

La Corte costituzionale è chiamata a deliberare in ordine all'ammissibilità di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dall'onorevole Cosimo Maria Ferri, magistrato collocato fuori ruolo, in quanto in aspettativa per mandato parlamentare, nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, nonché, per quanto occorra, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. Il ricorrente denuncia, in riferimento agli articoli 67 e 68, terzo comma, della Costituzione nonché dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la lesione delle sue prerogative costituzionali quale singolo parlamentare per essere stato illegittimamente sottoposto, in via indiretta, a intercettazione di conversazione, in assenza dell'autorizzazione della Camera dei deputati, richiesta dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché per essere stato sottoposto, sulla base di tali intercettazioni, all'azione disciplinare esercitata dal Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

Atti all'origine del conflitto

Intercettazione disposta dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Perugia con atto del 9 maggio 2019, n. 175.

Azione disciplinare del Procuratore Generale della Corte di cassazione del 5 luglio 2019, n. 17567/92/19D.